PROT.N.206 DEL
06/10/2026

COMUNE DI GENOVA
Protocollo Informatico

Genova, data del protocollo

Oggetto: **Osservazioni sul DDL 123 del 21/09/2026 di Regione Liguria**
"Disciplina regionale in materia di radiazioni ionizzanti in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e disposizioni sulla gestione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti."

Alla cortese attenzione di

Anci Liguria
Coordinatore Commissione Ambiente, Acqua, Rifiuti
Dott. Carlo Gandolfo
anciliguria@pec.it
info@anciliguria.eu

e per conoscenza

Assessorato all'Ambiente,
Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità, Economia Circolare
Arch. Silvia Pericu

Direzione di Area
Segreteria Generale e Affari Generali

Su invito del Coordinatore della Commissione Ambiente, Acqua, Rifiuti di Anci Liguria, nella sessione del 2 ottobre 2026, si partecipano le seguenti osservazioni in esito ad una prima lettura del progetto di legge:

1) **Necessità di esplicita previsione delle risorse umane e del periodo transitorio per l'esercizio delle nuove funzioni**

2) **Attribuzione delle autorizzazioni in materia di allontanamento**

3) **Unicità -aggregante- del Parere dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione**

4) **Gestione della trasmissione delle pratiche aperte e di quanto già autorizzato**

5) **Gestione dei termini del procedimento e sospensioni**

c_d969.Comune di Genova - Prot. 06/10/2026.0517121.U

Comune di Genova | Direzione Ambiente |
Igiene e Suolo Abitato Ufficio Vigilanza Sanitaria |
Via di Francia 1 – 15° piano | 16149 Genova |
Tel. 010 557 3285/7063/3202 |
Email: uocigiene@comune.genova.it |

1) **Necessità di esplicita previsione delle risorse umane e del periodo transitorio per l'esercizio delle nuove funzioni**

Si rappresenta che l'eventuale attribuzione al Comune di Genova di ulteriori funzioni o competenze non può prescindere dalla **contestuale individuazione delle risorse umane, organizzative e finanziarie necessarie ad assicurarne il concreto esercizio**. In coerenza con i principi di cui agli artt. 97 e 119 della Costituzione e con le disposizioni in materia di programmazione dei fabbisogni di personale previste dal D.Lgs. 165/2001, la norma attributiva dovrebbe esplicitare il fabbisogno di personale correlato alle nuove attività, prevedendo idonee misure per la relativa copertura, anche mediante trasferimento di personale da altre amministrazioni o specifiche facoltà assunzionali.

Deve inoltre essere considerato che i tempi tecnici richiesti per la programmazione del fabbisogno, l'aggiornamento del PIAO, l'espletamento delle procedure di reclutamento e la formazione del personale rendono necessario prevedere un adeguato periodo transitorio. **In assenza di tali presupposti, l'immediata operatività delle nuove competenze rischia di risultare incompatibile con l'attuale assetto organizzativo dell'Ente e con i vincoli vigenti in materia di personale.**

Si ritiene pertanto indispensabile che il provvedimento normativo individui espressamente le modalità e le risorse necessarie per l'esercizio delle nuove funzioni, al fine di garantirne un'attuazione effettiva e sostenibile, senza pregiudicare il regolare svolgimento delle attività istituzionali già attribuite al Comune.

2) **Attribuzione delle autorizzazioni in materia di allontanamento**

Atteso che con d.lgs. 101/2020 (di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom) il Legislatore nazionale ha previsto all'art. 52 in capo alle Regioni la facoltà di individuare con propria legge *"le autorità competenti, per le attività comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e per le attività di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie"*, art. 52 c. 1 lett. a.

Si ritiene che, stante la precedente distinzione fra scopo medico e altri scopi (d.lgs. 230/1995 e L.R. 39/2002), nonché il tenore linguistico della disposizione succitata, le categorie a scopo medico, medico veterinario e per le attività di ricerca scientifica in vivo e in vitro non necessariamente debbano essere considerate quale insieme inscindibile.

Ad ogni modo si tratta di una facoltà del Legislatore regionale, il quale può disporvi secondo opportunità.

Altra questione si delinea viceversa, per quanto riguarda l'autorizzazione all'**allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti**. Qui, infatti, dalla lettura della normativa nazionale, emerge un - quantomeno apparente - conflitto con il proposto del DDL n. 123 del 21/09/2026.

Il Legislatore nazionale è esplicito nell'individuare un'attribuzione della Regione, **all'art. 23 c. 4** (Allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali) del d.lgs. 101/2020 recita *"L'autorizzazione all'allontanamento è rilasciata dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano."* (enfasi aggiunta)

Parimenti, **all'art. 54, al c. 3** il Legislatore nazionale esplicita un discrimine definito fra attribuzione alla Regione (quando è notifica ai sensi dell'art. 46) e al soggetto autorizzante quale autorità competente (quando è pratica art. 52): *"L'autorizzazione all'allontanamento è rilasciata dalle Regioni o delle Province autonome di*

Comune di Genova | Direzione Ambiente |
Igiene e Suolo Abitato Ufficio Vigilanza Sanitaria |
Via di Francia 1 – 15° piano | 16149 Genova |
Tel. 010 557 3285/7063/3202 |
Email: uocigiene@comune.genova.it |

Trento e Bolzano per i materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica, o dall'autorità titolare del procedimento autorizzativo della pratica." (enfasi aggiunta)

L'allontanamento costituisce materia non di secondaria rilevanza in quanto afferente, nel senso della direttiva 2013/59/Euratom, ai livelli di attività radioattiva definiti da IAEA per determinare le exemption/esenzione (se fase iniziale) e clearance/allontanamento (se fase finale).

Sicché trattasi di materia che benché possa essere accessoria ai nulla osta, assume anche rilievo autonomo nel caso di modifica di precedenti atti autorizzativi, o proprio ex novo per i Comuni (vedasi la notifica di pratica di cui all'art. 46 o le sorgenti naturali art. 23).

Consta inoltre segnalare che **tutte le 4 legislazioni regionali considerate nei lavori preparatori del DDL (Regione Emilia-Romagna, Regione Puglia, Regione Lombardia e Regione Toscana) aderiscono alla volontà espressa dal Legislatore Nazionale** nel prevedere in tema di allontanamento una distinzione fra la competenza comunale e quella regionale, e quindi mantenendo per i profili qui evidenziati la competenza in capo alla Regione stessa.

Emilia Romagna

"Le domande di nullaosta e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a nulla osta di categoria B devono essere presentate al Comune titolare del procedimento autorizzativo della pratica." (art. 4 c. 1 della L.R. 10 febbraio 2006 – testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 20 maggio 2021, n. 4)
"Le domande di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a sola notifica, sia nel caso di sorgenti di radiazioni naturali, sia da sostanze radioattive, devono essere presentate all'autorità regionale competente" (art. 4 c. 2 della L.R. 10 febbraio 2006 – testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 20 maggio 2021, n. 4).

Puglia

"Le domande di nulla osta e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a nulla osta di categoria B, devono essere presentate al Comune titolare del procedimento autorizzativo della pratica." (art. 3 bis c. 1 L.R. 15 dicembre 2008, testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. del 29 giugno 2022, n. 10)
"L'autorizzazione all'allontanamento dei materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette alle sole notifiche, in applicazione dell'articolo 54, comma 3, del d.lgs. 101/2020, è rilasciato dalla Regione." (Art. 3 c. 3 L.R. 15 dicembre 2008, testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 29 giugno 2022, n. 10)
"Le domande di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette alla sola notifica, sia nel caso di sorgenti di radiazioni naturali sia di sostanze radioattive, devono essere presentate all'autorità regionale competente" (art. 3 bis c. 3 L.R. 15 dicembre 2008, testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. del 29 giugno 2022, n. 10)

Lombardia

"L'allontanamento dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020 di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche notificate ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 101/2020 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla direzione regionale competente in materia di ambiente,

in applicazione dell'articolo 54 dello stesso decreto legislativo." (art. 66 ter c. 1 L.R. 30 dicembre 2009 , n. 33 , testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. del 3 marzo 2022, n. 3)
"L'allontanamento dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020 di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti radionuclidi di origine naturale che provengono da pratiche, notificate ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 101/2020, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla direzione regionale competente in materia di ambiente, in applicazione dell'articolo 23 dello stesso decreto legislativo." (art. 66 nonies c. 1 L.R. 30 dicembre 2009 , n. 33, testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. del 3 marzo 2022, n. 3)

Toscana

"L'autorizzazione all'allontanamento dei materiali che provengono dalle pratiche soggette a notifica di cui all'46 del d.lgs. 101/2020 , prevista dall'54, comma 3, del d.lgs. 101/2020 , è rilasciata dalla struttura regionale competente" (art. 7 c. 1 L.R. 5 novembre 2021, n. 40)
"L'allontanamento dei materiali che provengono dalle pratiche soggette a notifica disciplinate dall'24 del d.lgs. 101/2020 , e che rispettano, pertanto, i criteri, le modalità e i livelli di non rilevanza radiologica di cui all'allegato II del d.lgs. 101/2020, è autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di ambiente" (art. 8 c. 1 L.R. 5 novembre 2021, n. 40)

Pertanto, risulta inatteso, che il DDL di Regione Liguria, **sul tema dell'allontanamento intenda provvedere in senso contrario, sia alla volontà del Legislatore nazionale, sia all'esempio delle sue omologhe.**

3) Unicità -aggregante- del Parere dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione

Si accoglie con approvazione la previsione all'interno dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione, quali componenti effettivi, di tutti i rappresentanti degli Enti individuati sia nell'art. 52 d.lgs. 101/2020, sia nelle precisazioni dell'All. XIV.

Si propone, al fine di non aggravare l'attività degli uffici coinvolti, che vi sia nell'espressione del parere una formula che permetta l'adesione dei soggetti, rappresentanti detti Enti, sia quali *(a) membri dell'Organismo* sia *(b) per conto degli stessi Enti quali loro rappresentanti*, tanto per poter rispondere a quanto prescritto dall'art. 52 c. 1 lett. c) e All. XIV.

Ad esempio, si riporta quanto di recente formulato come clausola comprensiva dalla Commissione per la Radioprotezione a seguito di confronto sul tema: *"Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla Commissione, i rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova e dell'ARPAL, ciascuno per i profili di rispettiva competenza, esprimono parere favorevole".*

Ciò, con l'aggiunta nell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione del rappresentante dell'Ispettorato del Lavoro, assieme ai rappresentanti di ARPAL e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - così riscontrerebbe le loro volontà in seno all'Organismo e quali rappresentanti dei propri Enti - evitando effetti di 'navetta' e collazione dei pareri in capo all'autorità che emette il provvedimento (e.g. par. 4.13 dell'All. XIV).

Pertanto, Regione potrebbe **introdurre nell'articolato del DDL una formulazione che consenta** di apprezzare nell'espressione vincolante dell'Organismo Tecnico anche i pareri espressi dai rappresentanti di ARPAL, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Ispettorato del Lavoro. Ciò eviterebbe da parte dei Comuni, dopo l'espressione dei pareri dell'Organismo, di acquisire formalmente anche il parere separato di suddetti Enti citati nell'art. 52 d.lgs. 101/2020 che nelle precisazioni dell'All. XIV.

4) Gestione della trasmissione delle pratiche aperte e di quanto già autorizzato

L'art. 23 c. 4 (Disposizioni transitorie) del DDL 123, prevede il trasferimento dei procedimenti 'in corso' presso l'autorità attualmente competente all'autorità competente secondo la nuova formulazione proposta da Regione, ovvero il Comune.

"Le istanze per il rilascio del nulla osta di categoria B all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo di ricerca scientifica in vivo ed in vitro svolte presso strutture sanitarie, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concluse dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a). A tal fine l'autorità già competente ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili) trasmette al Sindaco territorialmente competente l'istanza e la documentazione concernente le pratiche oggetto di trasferimento"

Ciò potrebbe cagionare un significativo aggravio dell'attività dei Comuni, ora chiamati in attribuzione per le pratiche in oggi in iter presso altre Autorità; pertanto, si propone la seguente riformulazione del comma 4 art. 23 del DDL:
"4. I procedimenti avviati dall'Autorità già competente ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 per il rilascio del nulla osta di categoria B all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti vengono conclusi dalla medesima Autorità".

Tanto sia in ragione di coerenza logica - il procedimento è avviato e concluso presso il medesimo Ente - nonché in ossequio all'appropriata *best practice* di definire la *completion strategy* presso l'Ente originario, onde evitare che, nell'attività di trasferimento al nuovo destinatario designato, si dilunghi e si aggravi l'azione amministrativa presso tutti i soggetti coinvolti.

Fra tutti si cita l'assunto prescrittivo dell'art. 97 Cost. in materia di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità, che sarebbe impattato sensibilmente dal riesame inevitabile di procedimenti non originati presso l'Ente destinatario, e magari strutturatisi in senso alieno allo stesso, nel corso del tempo.

Peraltro, non si ha contezza nemmeno ricognitiva, se siano occorse adeguate previsioni sul potenziale ampliamento del volume di istanze di Nulla Osta per pratiche di Categoria B, anche alla luce della tendenza al ricorrere - sinanche nella programmazione del servizio sanitario a livello regionale - di soggetti appartenenti all'impresa privata seppure in regime di convenzione.

La previsione di oneri versati dagli istanti privati a favore dei Comuni, di per sé non risponde in maniera immediata alle carenze di personale, che con un trasferimento tale di attribuzioni e competenze dovrebbe essere preso in considerazione mediante provvedimenti su misura.

5) Gestione dei termini del procedimento e sospensioni

Infine, si rileva come la previsione nel DDL dei tempi del procedimento mal si rapporti con la natura complessa di detti procedimenti.

La durata del procedimento all'art. 2 c. 2 del DDL è di 90 giorni, si rileva tuttavia come l'art. 11 preveda:

- **10 giorni** in capo al Comune per la trasmissione dell'Istanza all'Organismo Tecnico per la Radioprotezione (art. 11 c. 1),
- **60 giorni** decorrenti dalla data di trasmissione, per l'Organismo tecnico per esprimere il pare vincolante (art. 5 c. 2)
- la facoltà per l'Organismo Tecnico per la Radioprotezione di segnalare integrazioni per le quali il Comune sospende il procedimento per una sola volta (art. 11 c. 2)
- **10 giorni** "e comunque nel rispetto del termine di conclusione del procedimento", il termine dato al Comune per emanare il provvedimento (art. 11 c. 3)

Sono dunque rilevati troppo stringenti i termini dei 10 giorni, non solo per la trasmissione ma soprattutto per la predisposizione di un provvedimento complesso quale quello in codesta materia.

E comunque la formulazione adottata non è priva di **elementi di incertezza di applicazione** e quindi se ne richiede una formulazione che **allunghi i termini** almeno per l'adozione del provvedimento finale, che spesso richiede ulteriori passaggi di chiarimenti e delucidazioni all'Organismo tecnico, trattandosi di materia tecnica per cui difficilmente alcun Comune dispone di personale avente professionalità adeguata.

Inoltre, per quanto riguarda gli **aspetti di sospensione dei termini del procedimento** si osserva quanto segue. Si premette che ad avviso dello scrivente qui si rientra nel caso dell'art. 17 (valutazioni tecniche) della L. 241/1990, e nella più stringente maglia di quanto previsto dal comma 2 del medesimo, che svincola l'applicazione dello stesso comma 1, in ragione di *"valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini."*, e che pertanto, i Comuni non possono che attendere l'espressione dell'Organismo Tecnico per la Radioprotezione.

Non può che non trovare comunque applicazione la dinamica della sospensione dei termini disciplinata in adesione alla normativa nazionale, i.e. ex L. 241/1990, laddove il Comune dopo aver ricevuto l'istanza avvia il procedimento, e contestualmente richiede il parere tecnico all'Organismo, così sospendendo l'intero procedimento presso di sé, in attesa delle conclusioni delle valutazioni richieste.

Nel prospettato DDL, art. 11, l'Organismo Tecnico per la Radioprotezione ha la facoltà - qualora ravveda la necessità di acquisire integrazioni, informazioni, documentazione - di segnalare al Comune, che "sospende il termine del procedimento, **per una sola volta,** per un periodo non superiore a trenta giorni." (enfasi aggiunta).

Nel ravvedere una contradditorietà, qui si propone la seguente formulazione quale emendamento al comma 2 art. 11 sostituito con:
"L'Organismo Tecnico per la Radioprotezione può chiedere integrazioni ulteriori all'istante, sospendendo i suoi termini, per un periodo non superiore a 30 giorni, informando il Comune competente."

Quanto sopra consentirebbe in capo all'Organismo Tecnico per la Radioprotezione di sospendere esso stesso il suo procedimento di istruttoria tecnica, per acquisizioni di documentazioni o informazioni aventi carattere tecnico, comunicando la richiesta direttamente all'Istante, e quindi in conoscenza al Comune.

Peraltro, atteso che la complessità di queste pratiche spesso comporta lunghi tempi da parte dell'istante nell'ottenere la documentazione - o le integrazioni richieste - anche in ragione dell'interfacciarsi con altri Enti (ad esempio il Comando VVFF competente per le materie antincendio), ci si domanda se al termine della sospensione il Comune, decorsi inutilmente i termini, debba procedere - in caso di inevasione da parte

Comune di Genova | Direzione Ambiente |
Igiene e Suolo Abitato Ufficio Vigilanza Sanitaria |
Via di Francia 1 – 15° piano | 16149 Genova |
Tel. 010 557 3285/7063/3202 |
Email: uocigiene@comune.genova.it |

dell'istante delle integrazioni - all'archiviazione. Applicazione pedissequa della norma che porterebbe a un assurdo percorso ricorsivo burocratico.

Infine, nella pratica, è occorso sovente che vi sia un'interlocuzione anche sul dettaglio delle prescrizioni e indicazioni inserite nel parere tecnico definitivo, ciò al fine di trasporre quanto più fedelmente possibile nel provvedimento autorizzativo di adozione Comunale quanto espresso dall'organo che emana il parere tecnico. Considerazione questa che porta a valutare in senso estensivo la previsione di termini per l'adozione del provvedimento.

Le osservazioni di cui sopra sono formulate in un'ottica collaborativa e propositiva, con la finalità di contribuire al miglioramento dell'impianto normativo e di assicurare una più efficace ed efficiente tutela degli interessi pubblici sottesi alla disciplina, garantendone al contempo una concreta e sostenibile applicazione da parte delle amministrazioni competenti.

Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti o chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti,

La Direttrice
D.ssa Serena Clara Recagno
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Direttrice
SERENA CLARA RECAGNO
COMUNE DI GENOVA
06.10.2026 07:16:57
GMT+02:00

FM/BMM

Comune di Genova | Direzione Ambiente |
Igiene e Suolo Abitato Ufficio Vigilanza Sanitaria |
Via di Francia 1 – 15° piano | 16149 Genova |
Tel. 010 557 3285/7063/3202 |
Email: uocigiene@comune.genova.it |

MORE THAN THIS
26 GENOVA
20
Genova. Le strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli Patrimonio mondiale
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MAI BANDIERA BIANCA